



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

Oggetto: cancellazione iscritto moroso e sospeso a tempo indeterminato.

Rispondiamo in merito al procedimento di cancellazione di iscritto moroso dall'albo nazionale ex art. 3 D.P.R. n. 137/2012, che sia stato sospeso a tempo indeterminato, e se detto provvedimento abbia o meno efficacia esecutiva.

Non sussiste alcun dubbio che sia l'Ordine territoriale e non il Consiglio di Disciplina a provvedere alla cancellazione, attivando il procedimento di cui al regolamento in materia di iscritti morosi sospesi, adottato con delibera CNPI e trasmesso con nota prot. 815 del 8.4.2021.

Infatti, l'articolo 3 del regolamento affida al Consiglio dell'Ordine la facoltà di "aprire" il procedimento di cancellazione", una volta che l'iscritto, moroso e già sospeso a tempo indeterminato per la morosità accertata, sia stato informato legalmente circa l'apertura del procedimento di cancellazione.

La cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato. Il regolamento stabilisce le modalità di cancellazione. In tal senso, l'Ordine è obbligato a notificare formalmente l'apertura del procedimento di cancellazione, avvertendo l'iscritto della morosità e dell'infruttuoso decorrere del tempo, successiva alla sospensione a tempo indeterminato, senza che l'interessato abbia sanato la morosità, che ha giustificato il provvedimento interruttivo dell'iscrizione.

La procedura di cancellazione garantisce il diritto di difesa e del contraddittorio e il provvedimento finale è impugnabile innanzi il Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, come ogni altro procedimento di impugnazione di una sanzione disciplinare.

Non perdendo la prerogativa di inosservanza di un obbligo di natura non soltanto tributaria ma anche deontologica, può essere trattata al pari di ogni altra inosservanza del codice di condotta e quindi, l'Ordine, in alternativa al procedimento di cancellazione, può deferirlo al Consiglio di Disciplina.

A tal proposito, l'art. 3 comma 12<sup>1</sup> del nuovo regolamento interno sul procedimento disciplinare, può essere applicato non solo in via residuale a quei casi di iscritti, il cui comportamento deontologicamente scorretto non si limiti al mancato pagamento delle quote, bensì vada ad interessare anche altre norme deontologiche violate, ma anche in via alternativa al procedimento di cancellazione regolato con apposito regolamento, in quanto l'una procedura non esclude l'altra.

Esso infatti contiene l'invito all'interessato a fornire spiegazioni in merito ed informarlo, inoltre che, in caso di mancata risposta, il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare la sua cancellazione dall'Albo per morosità ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio dell'Ordine cancella l'iscritto moroso, osservando le regole del procedimento disciplinare ovvero garantendo il diritto al contraddittorio con il soggetto incolpato e il diritto di

---

<sup>1</sup> l'art. 3 comma 12 del nuovo regolamento interno sul procedimento disciplinare viene data la possibilità agli Ordini di "trasmettere la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale, osservate le forme tipiche di questo procedimento, deve sanzionare tale comportamento con la pena disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. In caso di recidiva, si applica la sanzione, di cui al precedente comma 9, 2° cpv., determinando la cancellazione dall'albo". Seconda ipotesi alternativa al procedimento di cancellazione, come da regolamento della procedura di cancellazione dei morosi sospesi a tempo indeterminato del 2021.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

difesa di quest'ultimo. Tale provvedimento assume l'efficacia di ogni pena disciplinare, come tale, comunicata a tutti gli enti ex art. 8 R.D. 275/1929 e annotata sull'albo professionale. Quindi è annotato anche sull'Albo nazionale ex art. 3 D.P.R. n. 137/2012

L'ordine che ha provveduto alla cancellazione dell'iscritto moroso, può segnalare su Albo unico la sanzione "cancellato", anche se sulla piattaforma non esiste la causale relativa al mancato pagamento delle quote di iscrizione. In tal modo, avendo officiato la procedura di cancellazione osservando le forme del giudizio disciplinare, potrà irrogare una "sanzione" tipica (prevista dall'art. 11 R.D. 275/1929), da notificare all'incolpato, contro la quale l'incolpato stesso può proporre impugnazione al Consiglio nazionale entro i trenta giorni successivi dalla notifica. Peraltro, il mancato pagamento della quota annuale costituisce *ex se* illecito disciplinare ovvero quell' "abuso o mancanza" ai doveri deontologici, cui soggiace un iscritto, come genericamente prevede l'art. 11 R.D. 275/29, che non ne identifica condizioni, modalità o comportamenti violativi delle norme deontologiche.